

104 - 30 MAG. 2011

CITTA' DI VITERBO



REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia dei lavori.....	3
Art. 3 – Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori.....	3
Art. 4 – Divieto di frazionamento.....	6
Art. 5 – Adozione dei provvedimenti.....	6
Art. 6 – Preventivi di spesa.....	6
Art. 7 – Scelta del contraente.....	8
Art. 8 – Ordinazione e Contratto.....	8
Art. 9 – Esecuzione dell'intervento.....	9
Art. 10 – Provvedimenti in casi di somma urgenza.....	9
Art. 11 – Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione - Collaudo.....	9
Art. 12 – Oneri fiscali.....	10
Art. 13 – Responsabile del procedimento.....	10
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento.....	10
Art. 15 - Rinvio dinamico.....	10
Art. 16 - Norme abrogate.....	10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal codice dei contratti (articoli 57, comma 6 e 125) e alle disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione.
3. Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia non afferenti ai lavori pubblici si applicherà il regolamento comunale specifico.
4. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia dei lavori

1. L'esecuzione in economia dei lavori e l'acquisizione in economia di beni e servizi ad essi connessi o complementari possono avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. L'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. I lavori affidati in economia e l'acquisizione in economia di beni e servizi ad essi connessi o complementari non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente al successivo art. 3 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

Art. 3 - Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori

1. È possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

- acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo;
- spese per il funzionamento dei magazzini, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature;
- spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nell'ambito delle funzioni di Protezione Civile attribuite o delegate al Comune dalla legge, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi;
- spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
- spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
- spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
- beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
- acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
- spese per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria tra i quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di progettazione, frazionamenti catastali, calcoli statici, valutazione impatto ambientale, indagini archeologiche e/o geologiche, contabilità lavori, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione lavori, collaudo e altre attività di supporto per un importo fino a 99.000 euro;
- acquisizione di beni e servizi connessi alla esecuzione di lavori e non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a 100.000 euro.

a) per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
- la manutenzione delle strade;
- la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del Comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

c) per il servizio in genere dei lavori pubblici e ambiente:

- la manutenzione dei giardini pubblici e di quelli scolastici, delle aree a verde pubblico, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano; l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali; la potatura di siepi ed alberature; la manutenzione degli impianti elettrici, idrici e di illuminazione a servizio di parchi e giardini;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
- lavori necessari a fronteggiare emergenze, nell'ambito delle funzioni di Protezione Civile attribuite o delegate al Comune dalla legge, nonché per la riparazione dei danni conseguenti alle condizioni emergenziali;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
- i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6.

3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. Qualora si tratti di lavori di manutenzione ordinaria di opere ed impianti per importi non superiori a 100.000 euro.

4. È altresì ammesso il ricorso all'acquisizione in economia di tutte le forniture e servizi complementari all'esecuzione dei lavori in economia, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di 100.000 euro, salvo quanto diversamente specificato:

- acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale;
- spese per l'acquisto di combustibile per riscaldamento;
- spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;

Art. 4 – Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
2. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 5 – Adozione dei provvedimenti

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione dirigenziale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per la realizzazione degli interventi di somma urgenza.
2. Il dirigente nel provvedimento di cui al primo comma indica:
 - la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
 - il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 13, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;
 e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
 - l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
 - le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
 - il criterio per la scelta dell'offerente;
 - le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
 - la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - la disponibilità finanziaria.
3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia.
4. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per provviste e servizi di importo inferiore ai 20.000 euro è ammesso l'affidamento diretto attingendo all'elenco degli operatori economici di cui al successivo articolo 6 e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
5. È consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi in economia in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
6. Per le forniture di beni e servizi e per i lavori di cui al precedente art. 3 è sempre vietato il subappalto.

Art. 6 – Preventivi di spesa

1. A seguito della determinazione dirigenziale di cui all'art. 5 c. 1, la procedura di affidamento si svolge mediante richiesta di presentazione di preventivi o di offerte, con le modalità indicate al successivo comma 4, a operatori economici idonei.

2. La richiesta di offerta indica le condizioni di esecuzione, le modalità di scelta dell'offerta migliore, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, e facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione in danno dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
3. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite l'elenco degli operatori economici predisposto con le modalità di cui al comma successivo. È consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro. Si applica in tal caso il disposto dell'art. 5 comma 4 del presente Regolamento.
4. La richiesta di cui al comma 1, formulata mediante lettera di invito il cui schema è approvato con la determinazione di cui all'articolo 5 comma 1, inoltrabile anche a mezzo fax, prevede la presentazione da parte degli operatori economici invitati di un preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine, comunque non inferiore a 10 giorni; ove non sia esperibile il confronto concorrenziale si procederà con indagine di mercato o interpellare preliminarmente anche tramite posta informatica o fax o, ove non sia possibile procedere diversamente, attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata questa fase procedimentale.
5. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
6. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, con determinazione dirigenziale sono istituiti due elenchi, rispettivamente relativi alle opere ed ai beni e servizi, degli operatori economici. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e inviato alle principali associazioni di categorie. L'elenco può essere integrato in corso d'anno sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano nell'elenco approvato o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui comma 3.

Art. 7 - Scelta del contraente

1. Nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, scaduto il termine di cui al precedente art. 6 comma 4, il responsabile del procedimento, accertatane la regolarità, procede alla individuazione della migliore offerta, in relazione a quanto previsto nella determinazione di cui all'art. 5 comma 2 e nella lettera di invito. L'amministrazione comunale ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. L'aggiudicazione dovrà avvenire in favore dell'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa eventuale negoziazione dell'offerta ritenuta migliore.
3. A conclusione della gara informale l'affidamento dei lavori è disposto con determinazione del Dirigente.
4. Nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, si dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando si ritenga che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.
5. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la selezione della migliore offerta è effettuata da una commissione nominata nei modi e con le forme seguenti:
 - un dirigente dell'ente con funzioni di Presidente;
 - due funzionari dell'ente in qualità di membri o, nel caso di assoluta indisponibilità di questi o qualora la peculiarità della procedura contrattuale richieda uno specifico apporto di conoscenze, da esperti esterni scelti tra professionisti iscritti ad albi professionali o tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni.
6. I compensi da corrispondersi ai membri esterni delle commissioni sono fissati dalla Giunta comunale nel rispetto delle leggi finanziarie al tempo vigenti.

Art. 8 - Ordinazione e Contratto

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 5 previa stipula del relativo contratto, indicando altresì il riferimento al presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 5, al capitolo di PEG sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.
2. Il contratto di cottimo fiduciario deve espressamente contenere:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine per darli compiuti;
 - e. il modo di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

3. Per il contratto di cottimo fiduciario, di norma, non è richiesta assistenza di Ufficiale rogante e sarà stipulato per scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso.
4. Per importi superiori a € 40.000 IVA esclusa per esecuzione di lavori e ad € 20.000 IVA esclusa per acquisizione di beni e servizi, il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Comunale, stipulato dal Dirigente responsabile del servizio tecnico e soggetto a registrazione ordinaria.

Art. 9 - Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13.
2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 8. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 10 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Il ricorso ai lavori di somma urgenza che non consentono alcun indugio è disposto esclusivamente nei casi in cui occorre effettivamente ovviare ad un grave e immediato pericolo. La ricorrenza delle suindicate circostanze deve essere verificata dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato dell'accertamento - sopralluogo. Le opere da eseguirsi devono essere di natura provvisoria ma non si esclude che possano essere anche definitive, quando, in relazione ai costi, siano da considerarsi economicamente convenienti e volte alla conservazione del valore del bene pubblico o a garantire un pubblico servizio.
2. A titolo orientativo e di indirizzo si indicano i casi che possono presentare le citate caratteristiche:
 - transennamenti, puntellamenti, demolizioni di strutture pericolanti, sgomberi, rimozione di materiali franati, colmamenti di voragini;
 - ripristini statici strutturali e impermeabilizzazioni;
 - ripristino di condotte idriche e di reti fognarie, limitatamente alle opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
 - ripristino di opere viarie;
 - apertura di piste provvisorie o ripristino provvisorio del transito;
 - disaggio di massi pericolanti.

Art. 11 - Pagamenti - Attestazione di regolare esecuzione - Collaudo

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

104 - 30 MAG. 2011

2. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti a collaudo. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

Art. 13 - Responsabile del procedimento

La nomina, i requisiti e i compiti del Responsabile del procedimento di ciascun intervento sono disciplinati dall'art. 10 del codice dei contratti.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

2. Riguardo alle norme dell'ordinamento giuridico generale citate nel presente regolamento si fa normalmente riferimento al testo vigente ed alle modifiche e integrazioni ad esso riferite.

Art. 16 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art 30 del "Regolamento Comunale per la per la disciplina degli appalti e dei contratti", approvato del Consiglio comunale con atto n. 91 del 21/05/2002 ed ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.